



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 466 Del 28-11-2025

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:55, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ciarapica Fabrizio	SINDACO	P
Morresi Claudio	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNNO	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
PANTELLA ROBERTO	ASSESSORE	P
ORAZI MARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Ciarapica Fabrizio in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Perroni Benedetto

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30 marzo 2021, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

CONSIDERATO che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 8 marzo 2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01.01.2021, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro*

incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone "*...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...*";

CONSIDERATO altresì che

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 17,50 % risulterebbe uguale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;

RITENUTO opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire, adeguando le tariffe all'ISTAT, ad eccezione delle tariffe relative ai passi carrabili ed al canone mercatale;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati negli ALLEGATI A e A1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui agli allegati A e A1 sono rivalutate del 17,50% misura uguale all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%, ad eccezione dei passi carrabili e del canone mercatale;
4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;
5. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028;
6. di richiedere l'immediata eseguibilità del presente atto secondo l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati negli ALLEGATI A e A1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui agli allegati A e A1 sono rivalutate del 17,50% misura uguale all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%, ad eccezione dei passi carrabili e del canone mercatale;

4. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;

5. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza a termini di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari.

7. di dichiarare il presente provvedimento, stante i motivi di necessità ed urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Perroni Benedetto

Il Presidente
Ciarapica Fabrizio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

La presente copia informatica e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA DEL 26-11-2025 N.501

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità tecnica.

Data: 28-11-2025

Il Responsabile del servizio

Perugini Roberta

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA DEL 26-11-2025 N.501

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2026

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D. Lgs n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità contabile.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Data: 28-11-2025

Perugini Roberta

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.